COMUNE DI MONTE DI PROCIDA - C_F488 - 01 - 0007038 - Uscita - 29/04/2023 - 17:37

Comune di Monte di Procida

Città Metropolitana di Napoli

Ord. N. 9 **del 29/04/2023**

IL SINDACO

PREMESSO

Che, sulla scorta della nota Cat. A/4 Gab. O.P. del 24 u.s. della Questura di Napoli, Ufficio Gabinetto, Sezione II – Ordine e Sicurezza Pubblica, diramata in data 25 aprile 2023, avente per oggetto *"Domenica 30 aprile 2023 – Possibili festeggiamenti scudetto della SSC Napoli",* si rende necessario adottare ogni misura volta alla salvaguardia dell'ordine e sicurezza pubblica in occasione dei suddetti eventi, che si svolgeranno, verosimilmente, a partire dalle ore 17,00 di domenica 30 Aprile, orario corrispondente al termine dell'incontro di calcio Napoli – Salernitana, in forza del quale, in caso di risultato utile, potrebbe verificarsi la circostanza della vittoria nel campionato di calcio serie A 2022/23 da parte della società sportiva calcio Napoli;

CONSIDERATO

Che nella predetta nota si invitano i Sindaci del territorio all'adozione dei provvedimenti di competenza, al fine di assicurare :

- il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale, consegnandone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali;

VISTO

Che nel Comune di Monte di Procida è consuetudine ritrovarsi in Piazza XVII Gennaio per ogni tipo di festeggiamento "come già verificatosi per i due precedenti scudetti", nonché per ogni altro evento collegato a manifestazioni sportive, pertanto si ravvisa, altresì, la necessità di adottare provvedimenti in merito alla viabilità, prevedendo l'istituzione di un'area pedonale su tutta Piazza XXVII Gennaio e strade limitrofe fino a sera, atta a scongiurare una commistione tra auto, moto e pedoni che potrebbe risultare estremamente rischiosa;

VISTE

- le circolari del Ministero dell'Interno al fine di garantire alti livelli di sicurezza nelle occasioni delle manifestazioni pubbliche;
- la circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 nella quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, viene indicata la "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcoolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

VISTI

- l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii: "Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale", che prevede la possibilità di emettere ordinanze al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e il comma 4 bis che stabilisce che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione. Tali provvedimenti sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
- la Circolare del Ministero dell'Interno: Direttiva Safety n. 11001/1/110 (10) del 18/07/2018 che individua i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

tutto ciò premesso, visto e considerato

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA - C_F488 - 01 - 0007038 - Uscita - 29/04/2023 - 17:37

Comune di Monte di Procida

Città Metropolitana di Napoli

ORDINA

1. **l'istituzione di un area pedonale con divieto sosta e transito anche per i veicoli elettrici, a titolo meramente esemplificativo bici, monopattini et similia, dalle ore 14:00 alle ore 24:00 di domenica 30 Aprile 2023 in:**
   - tutta Piazza XXVII Gennaio
   - primo tratto di Via Roma fino all'altezza dell'incrocio con Via Panoramica
   - primo tratto di Corso Garibaldi fino all'altezza dell'incrocio con Via Pedecone
   - primo tratto di Corso Umberto fino all'altezza dell'incrocio Via V. Scotto
2. **il divieto, nell'intero territorio comunale, dalle ore 14:00 alle ore 24:00 di domenica 30 Aprile 2023, di vendita o somministrazione di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale (anche a mezzo distributori automatici), consentendo la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta;**
3. **il divieto, dalle ore 14: alle ore 24:00 di domenica 30 aprile 2023, di detenere, consumare, abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie e/o recipienti di vetro, lattine, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale;**

INVITA

per esigenze di ordine pubblico e di incolumità pubblica, finalizzate a garantire che i festeggiamenti per l'eventuale vittoria dello scudetto della SSC Napoli avvengano nel rispetto delle regole di civile convivenza e nel rispetto della legalità in generale, a non imbrattare muri o strade con vernici o altro, a rispettare, anche in caso di eventuali sfilate, le norme del Codice della Strada, a evitare assembramenti, a prestare la massima attenzione e ad utilizzare prudenza e senso di responsabilità, evitando eccessi di ogni genere, nell'impiego di materiali e di attrezzature che possano causare pericoli per la salute delle persone e degli animali o causare danni a mezzi o cose.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, che sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa a:

- A Sua Ecc.za il Prefetto di Napoli;
- Al Commissariato Polizia di Stato di Pozzuoli;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Monte di Procida;
- Al Comando Polizia Municipale - Sede
- Alla Protezione Civile Falco O.D.V.

Si demanda al servizio di segnaletica l'apposizione della segnaletica di rito.

AVVERTE

Che, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. lvo n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

INFORMA

Che, avverso al presente provvedimento, è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 104/2010
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199

La presente ordinanza entra in vigore il 30 Aprile 2023.
Dalla Civica Sede, lì 29 Aprile 2023.

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Pugliese